

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3057

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIGNONE, LOMBARDI SATRIANI,
CARELLA, VELTRI, CONTE, BRUNO GANERI, BERTONI,
BATTAFARANO e CARCARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1998

—————

Istituzione del parco marino di Maratea

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, giustamente ha inserito tra le aree marine di reperimento la costa di Maratea come sito su cui è possibile istituire un parco marino.

Tale costa ha morfogenesi, flora, fauna, testimonianze preistoriche e giacimenti archeologici che esigono tutela e salvaguardia, non per uno sterile gusto estetizzante, ma per una consapevole adesione a quella sana cultura ambientalista che ormai deve governare razionalmente pressioni antropiche ed insediamenti produttivi lungo i tratti di mare e nell'immediato entroterra, nell'ambito di una moderna economia eco-compatibile, che può produrre ricchezza senza deturpare le bellezze naturali.

Grazie alla Società italiana di speleologia ed al Centro europeo di speleologia marina si sa che di tutte le cavità marine a catasto ben 150 si trovano nella fascia tra Capo Palinuro e Diamante, e di queste 72 sono collocate nei confini di Maratea. Numerose grotte testimoniano l'alternanza del livello batimetrico cui il Mediterraneo è stato sottoposto nel corso delle glaciazioni, oltre che la interazione tra l'entroterra ed il mare di Acquafredda per il bacino idrogeologico del monte Coccovello.

Una pregevole biodiversità ha la flora marateota. Prevale una macchia mediterranea intricata, più alta che bassa, perchè la salsedine con il suo effetto *spray* non raggiunge le varie essenze e, perciò, non riesce a bloccare lo sviluppo in altezza. Vi sono alcune specie molto rare, come la primula

palinuro, endemica sulla costa di Maratea, ed il *Limonium remotispilicum*.

I fondali hanno vere praterie di poseidonia oceanica con il cavalluccio marino, grossi gattucci, delfini comuni, gamberi rossi, e, in aggiunta a ciò, moltissimi reperti archeologici di età ellenistico-romana.

Questi dati sommari danno un quadro delle peculiarità della costa di Maratea, che merita di essere protetta; ed oggi è ancora possibile proteggerla perchè essa ha una percentuale di occupazione tra le più basse d'Italia, appena il 7,1 per cento.

Come classe dirigente responsabile non possiamo indugiare ulteriormente nell'istituire il parco marino di Maratea se vogliamo contribuire a mantenere sano l'ambiente e rendere disponibile per la comunità italiana ed europea una risorsa naturalistica di rara bellezza, oltre che di notevole interesse biologico. Ma istituendo questo parco marino offriremo anche alle popolazioni interessate non poche opportunità di sviluppo socio-economico, perchè esso aggiungerà ad un tradizionale flusso turistico - consolidato, ma bloccato nella sua espansione - quelle nuove correnti di turisti che sono interessati ad acquisire conoscenze scientifiche, ambientaliste, archeologiche e culturali in senso lato; ad un parco marino, infatti, sono collegati in circuiti internazionali centri di ricerca scientifica e attività didattica e divulgativa.

Approvando questo disegno di legge, quindi, vinceremo una battaglia civile per quella ecocompatibilità che l'*homo sapiens* ha progettato ed esige nella progressione del suo sviluppo socioeconomico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito il parco marino di Maratea.

2. L'estensione provvisoria del parco è limitata a nord dall'isola di Santo Ianni e a sud dalla foce del fiume Noce.

3. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente gestore, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991.

Art. 2.

1. La regione Basilicata, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), d'intesa con l'Ente gestore del parco, e sentiti gli organismi locali e statali interessati, cura all'interno del proprio piano regionale per le aree protette tutte le iniziative volte alla tutela, allo sviluppo, al coordinamento delle risorse naturali, ambientali, marittime, forestali, fluviali e culturali di cui è sede la zona adiacente al parco marino di Maratea.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1998 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000, si provvede relativamente a lire 1 miliardo per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 4.2.1.1 dello stato di previsione del

Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e relativamente a lire 3 miliardi per gli anni 1999-2000 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1999-2000 dello stesso stanziamento.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.